

Al Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti,
gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Dott.ssa Gianna **BARBIERI**

UFFICIO III
Sviluppo del sistema informativo
Dirigente: Paolo **DE SANTIS**

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Dott. Filippo **SERRA**

Oggetto: Ricostruzione di carriera DSGA vincitori di concorso – **Osservazioni e criticità.**

Preg.mi Dirigenti in indirizzo,

si fa seguito alla precedente nota del 25/02/2021 di questa Associazione, per segnalare ulteriori problematiche relative **ai DSGA vincitori di concorso** assunti a tempo indeterminato dall'1/09/2020 che, avendo superato il periodo di prova il 31/12/2020, hanno presentato istanza per la ricostruzione di carriera.

Premesso che al SIDI è stato rimosso l'errore bloccante che impediva il calcolo della ricostruzione di carriera e, pertanto, il sistema consente l'inserimento e la definizione del decreto, purtroppo sono presenti (e si segnalano) ulteriori criticità in ordine alla corretta applicazione della norma; criticità che si riportano di seguito:

- 1) **Il SIDI per la conferma in ruolo tratta i DSGA alla stregua del personale docente, ovvero nel decreto riporta testualmente "Visto il successivo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale [.....] e l'interessata dal quale risulta l'assunzione in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area D, profilo professionale direttore dei servizi generali ed amministrativi, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 quale vincitrice di concorso per titoli ed esami e con perfezionamento del rapporto di lavoro ai fini economici dal 01/09/2021, a seguito del superamento del periodo di formazione;**

Come si può evincere da quanto sopra riportato la data di conferma in ruolo per il personale ATA non è corretta in quanto il periodo di prova non è fissato nell'ambito di un anno scolastico, ma in un determinato periodo di tempo (nel caso del DSGA 4 mesi). Oltretutto con il CCNL 19/04/2018 (art.30) **la conferma in ruolo non è più prevista come atto da formalizzare**, perché l'interessato, sussistendone i presupposti si intende confermato. Tuttavia, per chiarezza e per sgombrare il campo da incertezze, è bene che **vi sia almeno una presa d'atto** circa il superamento della prova. Per gli ATA una volta superato il periodo di prova, **la ricostruzione di carriera decorre con effetto retroattivo** dal momento della nomina in ruolo (art. 570 co.2 dlgs n. 297/1994): quindi ai fini giuridici dall'inizio dell'anno scolastico in cui si è nominato in ruolo ed ai fini economici dal momento dell'assunzione in servizio a seguito della stipula del

contratto individuale di lavoro a T.I.. In tal modo il periodo dal 1° settembre all'inizio dell'assunzione in ruolo vale come anzianità di ruolo, mentre per il pre-ruolo da riconoscere è quello anteriore al 1° settembre appena indicato.

Queste disposizioni, a tutt'oggi, vengono violate dal SIDI.

2) Altra criticità è legata al trattamento del servizio pre-ruolo del personale già in servizio nelle Istituzioni Scolastiche nei vari profili.

Il sistema applica la temporizzazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 345/1983. Tale istituto giuridico è applicabile nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Stabilendo quale data di conferma in ruolo il 1° settembre del 2021.

Di fatto, in entrambi i casi, si fa riferimento a **graduatorie permanenti** relative a **concorsi riservati per C.S. e A.A.** che non hanno **nulla a che vedere con il reclutamento relativo ai DSGA neo immessi in ruolo**; reclutamento avvenuto su concorso per titoli ed esami ai sensi del D. Lgs. 165/01, del D.M. 863/2018 e del successivo bando del 20/12/2018, che nel caso di specie non può essere applicata, in quanto non è un passaggio, bensì va considerato solo il differenziale stipendiale (assegno ad personam riassorbibile) eventualmente favorevole per il dipendente, tra lo stipendio in godimento nel profilo di provenienza e quello di inquadramento nel profilo di DSGA.

Per quanto esposto e motivato, si chiede la **rimozione dell'errore bloccante** legato a disposizioni normative che non riguardano la specificità dei DSGA neo immessi in ruolo il 01/09/2020.

Fiducioso in un positivo riscontro, si ringrazia per l'attenzione.

Lì, 23.04.2021

IL VICE PRESIDENTE AREA PERSONALE

Sabato Simonetti

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani